



**Legge n. 236 del 19 luglio 1993  
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione**

**Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti da processi di crisi  
aziendale**

**ANNO 2018**

**Direttiva per la presentazione dei progetti**



## INDICE

1. Riferimenti normativi .....	3
2. Premessa .....	4
3. Finalità e obiettivi.....	5
4. Soggetti destinatari.....	6
5. Soggetti beneficiari.....	6
6. Partenariato.....	7
7. Risorse .....	7
8. Delega.....	8
9. Descrizione intervento.....	8
10. Attività ammissibili .....	9
11. Gruppo di lavoro.....	18
12. Procedura di attivazione dei progetti .....	20
13. Durata dei progetti.....	21
14. Criteri di premialità .....	21
15. Monitoraggio efficacia degli interventi .....	22
16. Parametri economici relativi alle attività.....	22
17. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti.....	23
18. Variazioni progettuali .....	23
19. Termine per la presentazione dei progetti .....	24
20. Modalità di presentazione delle domande .....	25
21. Procedure e criteri di valutazione .....	27
22. Comunicazioni.....	29
23. Termine per l'avvio e la conclusione delle operazioni.....	29
24. Indicazione del foro competente.....	30
25. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive integrazioni .	30
26. Tutela della privacy .....	30
Allegato 1. - <i>Ucs per azioni di mobilità interregionale</i> .....	31
Allegato 2. - <i>Ucs per azioni di mobilità transnazionale</i> .....	32
Allegato 3. - <i>Parametri mobilità transnazionale – secondo macro-aggregati Programma dell'Unione Europea Jean Monnet 2013</i> .....	33



### 1. Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Legge n. 863 del 19 dicembre 1984, “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge n. 223 del 23 luglio 1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”;
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)”;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Direttoriale n. 40/Cont/V/2007, di ripartizione delle risorse per il sostegno di iniziative a favore dell'aggiornamento e dell'accrescimento delle competenze dei lavoratori;
- Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 - Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Legge Regionale n. 32 del 30 dicembre 2016, Bilancio di previsione 2017-2019;



- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1 del 10 gennaio 2017 che approva il Documento Tecnico di Accompanamento del Bilancio di Previsione 2017-2019;
- Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13 gennaio 2017 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 108 del 7 febbraio 2017 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Approvazione delle linee di intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità”, nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1324 del 23 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28 ottobre 2014 “Disciplina del regime di autorizzazione a operare come agenzia per il lavoro nel mercato del lavoro (D.Lgs. 24 settembre 2003 n. 276 e LR 13 marzo 2009 n. 3), tenuta dell’albo dei soggetti autorizzati e modalità e procedure per la concessione dell’autorizzazione regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché per l’eventuale sospensione e revoca dell’autorizzazione. Modifica della DGR 499 del 2.03.2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento Testo Unico dei Beneficiari Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 “Approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli organismi di formazione ai sensi della L.R. 19 del 2002”.

## 2. Premessa

La situazione economica e occupazionale del Veneto risulta essere in linea con il positivo andamento generalizzato, registrando anzi una ripresa superiore alla media nazionale, con un PIL che nel primo trimestre 2017 è cresciuto dello + 1,2%.

Il trend di ripresa si riflette anche sul fenomeno delle crisi aziendali. La situazione è puntualmente documentata da Veneto Lavoro, che nel suo report “Crisi Aziendali”, di settembre 2017, riporta come le comunicazioni di avvio delle procedure di crisi tra gennaio e giugno 2017 risultino 141 contro le 212 del corrispondente periodo del 2016 e come, conseguentemente, anche il numero di lavoratori potenzialmente coinvolti nelle crisi annunciate sia in fase di netto calo, attestandosi a 2.986 unità (nel 2016 erano 6.840). Anche gli accordi tra le parti sociali per la gestione delle procedure di crisi che prevedono il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria e/o alle procedure di licenziamento collettivo risultano in diminuzione (96 nel primo semestre 2017 contro i 261 del primo semestre 2016).

A livello di ammortizzatori sociali, i dati Inps per la Cassa integrazione straordinaria (Cigs) segnalano che nel primo semestre 2017 le ore autorizzate hanno raggiunto i 10,1 ml. contro un valore pari a 15,6 ml. del



corrispondente periodo del 2016; è inoltre necessario considerare come una quota sempre più rilevante di attivazioni di Cigs sia riconducibile ai contratti di solidarietà, in quanto la nuova disciplina del Jobs Act li ha previsti come causa specifica di Cigs e ne ha incentivato così il ricorso.

Passando a considerare i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, Veneto Lavoro evidenzia che quelli licenziati con procedure collettive, nel periodo gennaio-giugno 2017, siano 1.784, in forte calo rispetto allo stesso periodo del 2016, in cui erano risultati 3.249, e soprattutto notevolmente ridotti rispetto alla media degli anni precedenti, nei quali il flusso mensile di licenziamenti collettivi era risultato sempre intorno ai 1.000 al mese (a partire dalla fine del 2013). Va infine considerato che dal 1 gennaio 2017, come previsto dalla legge di riforma 92/2012, l'istituto dell'indennità di mobilità è superato e che coloro che perdono il posto di lavoro a seguito di licenziamento diventano beneficiari del programma di sostegno al reddito dei disoccupati denominato Naspi.

Nonostante i considerevoli segnali positivi, va peraltro sottolineato come la lunga recessione economica degli ultimi anni incida ancora fortemente sulla solidità del sistema produttivo e sulla dinamicità del mercato del lavoro, sia a livello nazionale che a livello regionale; questa evidenza rende dunque ancora fondamentale l'intervento pubblico a supporto dei lavoratori, rinforzando la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti, e puntando sia al mantenimento dei posti di lavoro che al raggiungimento di nuove occasioni occupazionali.

Negli ultimi anni la Regione del Veneto è stata il principale punto di riferimento nella gestione delle crisi del sistema produttivo locale, sia attraverso la sua funzione "istituzionale" nelle procedure formalizzate che attraverso il suo ruolo di "terzo attore" del sistema, mettendo a disposizione delle realtà maggiormente colpite una vasta gamma di strumenti per il rilancio economico e occupazionale.

La presente iniziativa intende innestarsi proprio in questo contesto specifico, puntando al contenimento della disoccupazione, alla prevenzione dell'esclusione sociale e, in prospettiva, alla crescita occupazionale. Il provvedimento si inserisce dunque nella cornice delle azioni promosse dalla Regione del Veneto per sostenere e dare risposte concrete ai lavoratori colpiti da situazioni di crisi aziendale, a rischio di disoccupazione o già raggiunti da procedure di licenziamento collettivo.

In tal senso il provvedimento promuove misure di politica attiva rivolte alla riqualificazione delle competenze e misure di accompagnamento e di ricerca attiva di lavoro con l'intento di provvedere nei minori tempi possibili al sostegno della forza lavoro per una possibile rapida ricollocazione. La tempestività dell'azione risulta determinante per garantire un positivo reimpiego e non disperdere energie, fiducia e proattività.

### 3. Finalità e obiettivi

La finalità perseguita dall'intervento è quella di ridurre l'impatto delle crisi sui territori interessati, di supportare il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso l'offerta di un valido strumento per gestire situazioni anche complesse che comportano impatti negativi sull'occupazione.

Tale fine è perseguito sostenendo i gruppi di lavoratori coinvolti sia da situazioni di crisi aziendale sia nei processi di licenziamento collettivo nella riqualificazione delle proprie competenze ed abilità professionali e nella ricerca attiva di una nuova occupazione, anche in prospettiva di auto-imprenditorialità, in modo da ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale e consentire un rapido reinserimento lavorativo, in una logica di partenariato, di rete e di dialogo, volta a sostenere lo sviluppo economico e sociale territoriale e favorire efficacemente l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Gli obiettivi specifici sono quelli di accompagnare al cambiamento occupazionale i gruppi di lavoratori in cerca di nuovo lavoro mediante interventi di politica attiva del lavoro, ovvero di servizi formativi e di servizi al lavoro.

### 4. Soggetti destinatari

Sono destinatari dell'intervento lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, o già fuoriusciti, provenienti da una o più aziende in crisi con unità operative ubicate in Veneto. I lavoratori devono collocarsi in una delle seguenti tipologie di status occupazionale:



- Lavoratori occupati sospesi, percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, per procedure concorsuali/cessazione attività, per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione;
- Lavoratori occupati con contratti di solidarietà, sia di tipo difensivo, volti ad evitare i licenziamenti, che di tipo espansivo, volti a promuovere nuove assunzioni, sia di tipo A), applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs, sia di tipo B, applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la Cigs;
- Lavoratori occupati e/o disoccupati coinvolti da procedure di licenziamento collettivo da parte di imprese in crisi.

I destinatari degli interventi devono possedere i requisiti sopra indicati al momento della stipula dell'Accordo sindacale previsto dalla presente Direttiva. Si precisa che per i lavoratori coinvolti da procedure di licenziamento collettivo l'Accordo sindacale deve essere stipulato prima della data di effettivo licenziamento dei lavoratori o anche in un momento successivo qualora ricorrano ancora le condizioni per svolgere un intervento sul gruppo dei lavoratori oggetto della procedura. In quest'ultimo caso il necessario coinvolgimento dei lavoratori già licenziati sarà supportato dai servizi pubblici per il lavoro competenti.

Nel caso dei progetti che coinvolgano lavoratori occupati, qualora i destinatari cambiassero lo status occupazionale, passando, nello specifico, da occupati a disoccupati, dopo la stipula dell'Accordo sindacale, il requisito di ammissibilità al progetto viene comunque mantenuto.

Nel caso di interventi rivolti a gruppi di lavoratori provenienti da più aziende si precisa che le stesse dovranno appartenere allo stesso settore produttivo e/o essere dislocate sullo stesso territorio provinciale.

## 5. Soggetti beneficiari

La logica dell'intervento persegue la definizione di un'organizzazione del mercato del lavoro fondata su un sistema misto, pubblico/privato, in cui i sistemi della formazione e del lavoro interagiscono, formando una rete strutturata di servizi integrati. In coerenza con tale orientamento i progetti ammissibili dalla presente Direttiva possono essere presentati da:

- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Continua;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015;
- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 ("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016.

I due requisiti di accreditamento, per i servizi al lavoro e per i servizi formativi, possono essere posseduti dallo stesso Soggetto proponente, oppure, qualora il soggetto proponente possieda solo uno dei due requisiti, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti partner.

Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente con il tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.



Si precisa, infine, che in caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

## 6. Partenariato

La Direttiva intende agire in ottica di cooperazione e lavoro in rete. A tal fine prevede obbligatoriamente, pena l'inammissibilità della proposta, la costituzione di un partenariato composto da almeno tre soggetti, compreso il soggetto proponente.

La costruzione del partenariato deve essere funzionale a:

- favorire e agevolare i passaggi di concertazione e condivisione dei percorsi di reimpiego,
- facilitare il contatto con le imprese del territorio,
- garantire una tempestiva capacità di risposta ai fabbisogni dei destinatari.

I partner, che potranno essere operativi, ovvero titolari di risorse finanziarie, oppure di rete, e quindi senza assegnazione di risorse finanziarie, dovranno appartenere, esclusivamente, a una delle seguenti tipologie di organismo:

- soggetti accreditati per i servizi formativi (ai sensi della DGR n. 359/04);
- soggetti accreditati per i servizi al lavoro (ai sensi della DGR n. 2238/11);
- soggetti con specifica esperienza in interventi di creazione di impresa;
- aziende, solo in veste di organismi ospitanti tirocini oppure in veste di organismi che si impegnano ad assumere i destinatari, anche beneficiari dell'incentivo all'assunzione (Partner aziendali);
- organizzazioni di rappresentanza delle imprese (solo come Partner di rete);
- enti bilaterali (solo come Partner di rete);
- organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori (solo come Partner di rete);
- enti locali territoriali (solo come Partner di rete).

Si precisa che le aziende in crisi da cui provengono dei lavoratori destinatari degli interventi non sono ammesse a partecipare al progetto e pertanto non sono inseribili nel partenariato.

## 7. Risorse

Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di reimpiego ammontano ad un totale di **Euro 1.900.000,00** a valere a valere sulla Legge 236/93M, di cui al Decreto direttoriale n. 40/Cont/V/2007, di ripartizione delle risorse per il sostegno di iniziative a favore dell'aggiornamento e dell'accrescimento delle competenze dei lavoratori.

Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per il Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui alla Dgr n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento - Testo Unico dei Beneficiari-Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo".

## 8. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

## 9. Descrizione intervento

Le forti implicazioni sociali che una fuoriuscita dal mondo del lavoro provoca richiedono la messa in campo di una serie di azioni ben strutturate, capaci di garantire un reale e concreto supporto alla persona, sia nella fase orientativa, sia nella fase di ricerca di opportunità e di reinserimento lavorativo.



L'intervento prevede l'adozione di un approccio personalizzato e su misura, coerente rispetto alle esigenze specifiche dei destinatari, modulare e flessibile nell'articolazione delle azioni previste, che pone il lavoratore/destinatario al centro di un percorso orientato al reinserimento lavorativo.

I progetti dovranno pertanto prevedere l'offerta di un pacchetto di servizi per favorire la riqualificazione professionale e il reimpiego occupazionale dei lavoratori attraverso formule personalizzate che prevedano l'utilizzo di strumenti concreti e metodologie flessibili. Il mix di azioni programmate dovranno produrre, attraverso percorsi individuali e momenti di condivisione e analisi collettiva, concreti risultati di reinserimento nel mercato del lavoro dei destinatari coinvolti.

I progetti potranno prevedere interventi di reimpiego, che prevedano soluzioni lavorative sia di tipo subordinato che autonomo.

Nel primo caso, al fine di operare efficacemente rispetto alle caratteristiche del mercato del lavoro e per far fronte a eventuali scostamenti tra professionalità richieste ed effettivamente disponibili, si dovrà procedere alla rilevazione degli specifici fabbisogni formativi dei destinatari, al fine di progettare percorsi mirati di riqualificazione. È inoltre richiesto di effettuare un'analisi dei fabbisogni delle aziende del territorio, anche al fine di agevolare l'azione di incrocio tra domanda e offerta di lavoro. I progetti dovranno quindi prevedere un'analisi del contesto aziendale e del mercato del lavoro locale e la rilevazione dei fabbisogni formativi dei destinatari, la progettazione ed erogazione di percorsi individuali/di gruppo, il monitoraggio e la valutazione dei risultati.

Nel secondo caso i progetti si potranno inserire nel contesto di quelle situazioni di crisi aziendale che possono rappresentare l'occasione per un cambio sostanziale nell'identità lavorativa di alcuni soggetti, i quali, spinti da una propensione imprenditiva, esprimono l'intenzione di cogliere l'occasione per inserirsi nel mercato del lavoro come imprenditori. Tale scelta può quindi essere supportata ed accompagnata con adeguati strumenti, affinché non sia un ripiego foriero di insuccessi, e si realizza come un percorso all'avvio di nuove imprese in grado di reggere sul mercato. In tale prospettiva l'intervento intende mettere a disposizione dei destinatari una serie di strumenti a sostegno di nuova imprenditorialità accompagnandoli nel cambiamento dallo status di dipendente allo status di imprenditore. In particolare si offrono ai lavoratori una serie di strumenti che possano accompagnarli nelle diverse fasi in cui si articola il processo di avvio d'impresa (indipendentemente dalla forma societaria scelta).

I progetti dovranno prevedere:

- il coinvolgimento di almeno 5 destinatari, pena l'inammissibilità della proposta;
- un'attenta e puntuale analisi della situazione aziendale, territoriale e settoriale di riferimento dai cui derivano le crisi occupazionali dei lavoratori da coinvolgere.

L'intervento prevede inoltre obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della proposta, la presentazione, in allegato alla domanda di ammissione al finanziamento, dell'Accordo sindacale che attesti la situazione di crisi aziendale e convalidi la linea di intervento proposta dall'organismo proponente.

L'Accordo sindacale dovrà essere sottoscritto dall'azienda e dal sindacato. Esso dovrà contenere una puntuale descrizione delle motivazioni sottese alla richiesta di intervento, l'elenco nominativo dei potenziali lavoratori coinvolti, la qualificazione e quantificazione dei destinatari nonché la descrizione delle azioni proposte a loro favore. Nel caso di interventi pluri aziendali l'Accordo sindacale potrà riguardare ogni singola azienda (sottoscritto dall'azienda e dalla RSA o RSU territoriale o settoriale) oppure l'insieme delle aziende coinvolte dal progetto (sottoscritto da tutte le aziende e dalla RSU territoriale o settoriale).

Nel caso di licenziamento collettivo, è sufficiente che l'accordo tra le parti stipulato nell'ambito della procedura ex Legge 223/1991 abbia contemplato delle azioni di gestione degli esuberanti che sono attualizzate dal progetto. In questo dovrà essere allegato all'accordo l'elenco nominativo dei potenziali lavoratori coinvolti.

## 10. Attività ammissibili

I progetti dovranno prevedere la realizzazione di Proposte di Politica Attiva - PPA, che consistono in un insieme articolato e coerente di iniziative e azioni a supporto dell'adattabilità dei lavoratori ai cambiamenti





occupazionali cui sono investiti. La PPA dovranno individuare gli interventi più efficaci e prevedere, per i destinatari, pacchetti di offerta personalizzati, comprendenti anche strumenti diversi e mirati al raggiungimento dell'esito occupazionale.

La Direttiva, al fine di rispondere nel modo più adeguato alle esigenze specifiche dei lavoratori destinatari dell'intervento, non pone vincoli relativamente alla composizione dei percorsi e alla tipologia di servizi e strumenti da attivare, fermo restando, pena l'inammissibilità del progetto l'ammontare massimo di risorse spendibili per singolo destinatario pari a € 6.000,00.

Nel caso di progettualità rivolte ad individuare soluzioni occupazionali di lavoro subordinato le attività e gli strumenti che potranno essere finanziati sono:

- orientamento al ruolo,
- formazione professionalizzante,
- tirocinio extracurricolare,
- ricerca attiva di lavoro e accompagnamento al lavoro,
- incentivo all'assunzione.

Nel caso di progettualità rivolte ad individuare soluzioni occupazionali di lavoro autonomo (imprenditorialità) le attività e gli strumenti che potranno essere finanziati sono:

- orientamento al ruolo (passaggio da dipendente a imprenditore),
- formazione specialistica/project work,
- consulenza (coaching/counselling),
- incontri per piani di sviluppo e reti (finalizzati anche a studi di fattibilità),
- accompagnamento all'avvio di attività autonoma/imprenditoriale.

Nelle due tabelle seguenti sono esplicitati: azioni/strumenti ammissibili, durata delle azioni, modalità di erogazione, unità di costo standard adottate e condizioni di riconoscimento. Si sottolinea come alcune attività siano obbligatorie e riconosciute solo al raggiungimento degli obiettivi occupazionali, ovvero a risultato.



Tabella 1. Attività e strumenti ammissibili nei progetti per il lavoro subordinato.

	Azione / strumento	Contenuti	Durata	Modalità erogazione	UCS	Riconoscimento
REIMPIEGO LAVORO SUBORDINATO	Accoglienza	Informazioni sul progetto e sulle opportunità di reimpiego Definizione e stesura del PPA	Azione obbligatoria di 2 ore	individuale	Euro 38,00/h	processo 30% frequenza PPA
	Orientamento al ruolo	Definizione del percorso di nuova occupazione, recupero dell'autostima e della fiducia nelle proprie capacità Conoscenza del mercato del lavoro e degli strumenti di auto-promozione	da 2 a 24 ore	individuale gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	processo 70% frequenza attività
	Formazione professionalizzante / specialistica	Sviluppo competenze trasversali e/o competenze tecnico professionali	da 8 a 160	piccolo gruppo (3-5 dest) gruppo (6-15 dest)	Utenza occupata: Euro 110,00/h + Euro 9,00/h/dest Utenza disoccupata: Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest Utenza occupata: Euro 164,00/h Utenza disoccupata: Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest	processo 70% frequenza attività
	Tirocinio extracurricolare	Acquisizione di nuove competenze con modalità training on the job	da 1 a 12 settimane	individuale	Per i costi riconosciuti si veda il paragrafo dedicato	processo 70% frequenza attività
	Accompagnamento al tirocinio	Monitoraggio andamento Finalizzazione esito dell'esperienza Gestione criticità in itinere	da 4 a 8 ore	individuale	Euro 38,00/h	processo 70% frequenza attività
	Accompagnamento al lavoro	Definizione e impostazione del piano di ricerca attiva del lavoro (metodo e strumenti) - Aggiornamento e diffusione curriculum vitae Attivazione strumenti di ricerca vacancy Assistenza nella ricerca di un impiego e nella gestione del contatto/visita in azienda Assistenza alla preselezione Supporto, con visite e colloqui, all'inserimento lavorativo	Azione obbligatoria da 24 a 64 ore	individuale	Euro 38,00/h	30% a processo 70 % a risultato: assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato (superiore a 6 mesi)

Tabella 2. Attività e strumenti ammissibili nei progetti per il lavoro autonomo (imprenditorialità).

	Azione / strumento	Contenuti	Durata	Modalità erogazione	UCS	Riconoscimento
REIMPIEGO LAVORO AUTONOMO (IMPRENDITORIALITÀ)	Accoglienza	Informazioni sul progetto e sulle opportunità di reimpiego Definizione e stesura del Piano di Azione Individuale	Azione obbligatoria di 2 ore	individuale	Euro 38,00/h	processo 30% frequenza PPA
	Orientamento al ruolo	Definizione del percorso di nuova occupazione, recupero dell'autostima e della fiducia nelle proprie capacità Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità	da 2 a 24 ore	individuale gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	processo 70% frequenza attività
	Formazione professionalizzante / specialistica	Sviluppo competenze tecnico-specialistiche Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa	da 8 a 160	piccolo gruppo (3-5 dest) gruppo (6-15 dest)	Utenza occupata: Euro 110,00/h + Euro 9,00/h/dest Utenza disoccupata: Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest Utenza occupata: Euro 164,00/h Utenza disoccupata: Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest	processo 70% frequenza attività
	Project work	Elaborazione di un progetto/prodotto concreto e valutabile (es. nuova procedura organizzativa del lavoro)				
	Consulenza Coaching Counselling	Incontri con esperti Assistenza e supporto per ricerca soluzioni innovative Accompagnamento alla definizione di un nuovo progetto professionale	da 4 a 40 ore	individuale gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	processo 70% frequenza attività
	Incontri per piani di sviluppo e reti	Creazione o consolidamento di reti tra imprese, enti pubblici territoriali, Università	da 4 a 24 ore	individuale gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	processo 70% frequenza attività
	Accompagnamento all'avvio di impresa	Supporto alla concretizzazione del progetto imprenditoriale Offerta consulenze specialistiche (notarili, di commercialisti o esperti di banca) Facilitazione accesso a competition, incubatori di impresa, fablab	Azione obbligatoria da 32 a 80	individuale gruppo	Euro 38,00/h	50% a processo 50 % a risultato: avvio di impresa (registrazione CCIAA)

Qualora uno o più destinatari non raggiungono il minimo di attività (frequenza o altro) prevista dalle tabelle sopra riportate ai fini del riconoscimento dell'attività stessa, si precisa che permane la riconoscibilità delle attività fino a quel momento svolte nei seguenti casi:

- i lavoratori sono stati richiamati in azienda per il sopraggiunto superamento della crisi aziendale oggetto dell'intervento; tale circostanza dovrà essere dimostrata con l'acquisizione di una dichiarazione da parte dell'azienda stessa;



- i lavoratori si sono rioccupati con un impiego superiore a 6 mesi; tale circostanza dovrà essere dimostrata con l'acquisizione di copia del contratto di lavoro e le relative comunicazioni obbligatorie.
- I lavoratori hanno avviato un'attività di lavoro autonomo; tale circostanza dovrà essere dimostrata con la registrazione presso la CCIAA (registro imprese).

Di seguito si specificano i contenuti delle azioni e degli strumenti previsti.

### Accoglienza e Orientamento

Gli interventi di orientamento sono finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per la definizione di un percorso individuale di nuova occupazione o di nuovo ruolo professionale, recuperare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità, ricostruire la storia personale e professionale per costruire un dossier delle evidenze, acquisire conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di autopromozione, confrontare le esperienze e favorire lo scambio di informazioni e di soluzioni tra i lavoratori.

Questa tipologia intervento si suddivide in due possibili ambiti di attività:

- Colloquio di informazione e accoglienza. Si tratta di un'attività propedeutica all'avvio del progetto e obbligatoria. Tale attività, della durata complessiva di 2 ore, deve essere erogata in modo individuale. Essendo finalizzata a individuare i fabbisogni formativi e professionali dei singoli destinatari e a strutturare nel dettaglio le azioni dell'intervento, questa fase del percorso deve concretizzarsi nella redazione e nella elaborazione della Proposta di Politica Attiva (PPA)<sup>1</sup>. Tale documento **non** deve essere inviato in fase di avvio del progetto, ma deve essere conservato agli atti dall'Ente proponente e essere reso disponibile per eventuali verifiche su richiesta da parte dei competenti uffici regionali. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tale documento. I costi per tale attività saranno riconosciuti in base a Unità di Costo Standard (UCS) e coerentemente realizzato almeno per un 30% delle ore previste.
- Incontri di orientamento. L'azione è finalizzata a condividere la filosofia del progetto, a creare confidenza e fiducia nel gruppo dei destinatari, a predisporre terreno fertile per le successive azioni di reimpiego. La durata può essere variabile, a seconda delle specifiche esigenze di progetto/contesto.

### Formazione

Gli interventi formativi durata dovranno favorire l'adeguamento delle competenze professionali del destinatario attraverso il miglioramento o l'acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali del contesto in cui le imprese sono chiamate a competere. Si tratta quindi di interventi il cui obiettivo può essere quello di rafforzare competenze professionali già esercitate oppure di acquisire nuove competenze professionali. In particolare, le attività di formazione sono finalizzate ad adeguare le competenze professionali del destinatario alla domanda di lavoro dell'area territoriale di riferimento attraverso il miglioramento e l'acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali del contesto in cui le imprese venete sono chiamate a competere.

Le metodologie didattiche utilizzate devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento riscontrabili negli utenti.

Si precisa che tutte le azioni formative dovranno prevedere il rilascio di un'attestazione con la descrizione dei risultati di apprendimento acquisiti. Pertanto nel formulario di progetto dovranno essere indicati i risultati di apprendimento (competenze, conoscenze e abilità) attesi in esito alla attività formativa. Sull'attestato di risultati di apprendimento saranno riportati esclusivamente gli apprendimenti realmente acquisiti dalla persona al termine del percorso formativo<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Il format della Proposta di Politica Attiva - PPA sarà approvato con successivo Decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

<sup>2</sup> Per l'elaborazione dell'attestato dei Risultati di apprendimento si prendano a riferimento le "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali" - Dgr. n. 2895 del 28/12/2012.



Questa tipologia di intervento prevede due possibili articolazioni:

- Formazione professionalizzante, finalizzata all'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-operativo che completino il profilo professionale della persona con l'obiettivo di offrire ai destinatari un quadro di riferimento completo e trasversale su temi e contenuti utili all'inserimento lavorativo;
- Formazione specialistica, finalizzata all'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-scientifico che arricchiscano il profilo professionale della persona per aumentarne la spendibilità soprattutto in contesti di lavoro ad elevato livello di innovazione, specializzazione e complessità, soprattutto con riferimento ai percorsi di imprenditorialità.

Si precisa che l'attività formativa, sia essa professionalizzante o specialistica, non potrà superare comunque il limite massimo di 160 ore complessive per singolo destinatario. Si precisa inoltre che, fermo restando tale limite massimo, è possibile articolare l'offerta formativa in più percorsi distinti e articolati tra loro.

Per le attività formative erogate in modalità di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito, per ciascuna edizione, secondo quanto segue:

*$N^{\circ}$  utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento =  $N^{\circ}$  utenti rendicontabili per edizione  $\leq N^{\circ}$  utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.*

Il numero minimo di utenti per l'avvio delle attività, pari ad almeno 3 unità per singola edizione/intervento, dovrà corrispondere al numero di utenti previsto in fase di presentazione del progetto. In ogni caso i costi sono riconosciuti solo se, nell'ambito dell'edizione/intervento, risultano formati almeno 3 partecipanti. Il numero massimo degli utenti inseribili in ciascuna edizione/intervento formativo non può superare le 15 unità.

E' richiesto che gli utenti sostengano un'analisi delle competenze acquisite alla fine o durante il percorso formativo (analisi ex post). Nel caso in cui l'utente non raggiunga un risultato sufficiente per una o più competenze, oggetto dell'intervento formativo, può effettuare la formazione di recupero affinché la successiva verifica degli apprendimenti dia esiti positivi. Qualora, anche in seguito alla nuova verifica, gli obiettivi formativi non risultassero raggiunti, l'utente non può considerarsi riconoscibile ai fini del raggiungimento del numero minimo. Il numero di utenti rendicontabili per intervento non può, pertanto, superare il numero di utenti che hanno raggiunto gli obiettivi formativi previsti dall'intervento. Le verifiche degli apprendimenti da parte del Soggetto attuatore possono essere soggette a controllo ex-post da parte della Regione Veneto – Direzione Lavoro. **Nel caso in cui si riscontrino l'assenza di tale strumento, i destinatari privi dell'esito positivo della verifica non verranno riconosciuti quali rendicontabili.**

Infine, se sorretti da adeguata motivazione, al fine di trasferire specifiche competenze ai lavoratori all'interno di un quadro di confronto di dimensione sovra-regionale e internazionale, potranno essere previste attività di mobilità formativa sia interregionale che transnazionale. Con tale tipologia d'intervento si intende riferirsi alla possibilità di prevedere attività di formazione o attività professionale realizzata presso realtà imprenditoriali innovative o altre realtà considerate "eccellenze" per il *know how* posseduto. La scelta di realizzare tale attività fuori regione e/o all'estero (Paesi UE e Paesi extraeuropei) deve apportare reale valore aggiunto al percorso di crescita professionale del destinatario coinvolto. Si precisa che in tal caso i destinatari devono essere in possesso di un livello minimo di conoscenza di una lingua straniera pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER<sup>3</sup>. Il possesso di tale requisito deve essere adeguatamente verificato dal soggetto proponente attraverso apposito test di piazzamento linguistico che verifichi la comprensione e produzione sia scritta che orale della lingua o tramite la presentazione di certificazione linguistica conseguita prima della partecipazione all'intervento. In tal caso ai costi già previsti per l'attività formativa saranno riconosciuti i parametri di costo stabiliti per la mobilità interregionale e per la mobilità transnazionale (Tabelle in Appendice).

Nell'ambito dei progetti di reimpiego volti allo sviluppo di imprenditorialità l'attività formativa prevede anche la possibilità di azioni di project work, per un massimo di 40 ore, ovvero dell'elaborazione di un progetto/prodotto concreto e valutabile. Si tratta di un esercizio in cui gli utenti agiscono in veste di veri e

<sup>3</sup> Si veda il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue al link: <https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr>



propri operatori, affrontando i problemi reali legati al contesto ed elaborando soluzioni. Nella realizzazione i partecipanti vengono supportati da docenti e tutor.

### **Tirocinio extracurricolare**

La Direttiva prevede la possibilità dell'azione del tirocinio extracurricolare, formativo o di reinserimento lavorativo, in contesto regionale, in modalità di mobilità interregionale o di mobilità transnazionale. Lo strumento è finalizzato all'acquisizione e al rafforzamento di nuove competenze e alla facilitazione del reinserimento lavorativo attraverso l'opportunità di sperimentare sul campo, con un approccio orientato all'apprendimento sul luogo di lavoro, eventuali nuove professionalità o competenze, spendibili nel mercato del lavoro. Il tirocinio può avere una durata variabile, da un minimo di 1 settimana fino ad un massimo di 12 settimane, con un impegno orario settimanale di almeno 30 ore.

È necessaria l'individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'inserimento in azienda. Il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo dell'organismo proponente dovranno raccordarsi costantemente al fine di assicurare l'idonea partecipazione e la predisposizione di quanto necessario anche al fine della valutazione del tirocinio stesso.

Tale raccordo potrà avvenire in presenza, nell'ambito delle attività di accompagnamento al tirocinio, o con modalità a distanza, ad esempio attraverso la piattaforma Skype, al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi, raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da parte dell'azienda.

Per i tirocini che si svolgono in regione, dovrà essere garantita, obbligatoriamente, la realizzazione di almeno una visita aziendale in loco, ogni 4 settimane di tirocinio, alla quale dovranno essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante stesso. Per i tirocini che si svolgono al di fuori del contesto regionale è richiesta la realizzazione di almeno una sessione di accompagnamento al tirocinio a distanza (con supporto telematico) per ogni settimana di tirocinio.

Nell'ambito di questo strumento è ammissibile, anche se facoltativa, l'attività individuale di accompagnamento al tirocinio. Tale attività, se richiesta, ha una durata minima di 4 ore (tirocini della durata da 1 a 6 settimane) e massima di 8 ore (tirocini della durata da 6 a 12 settimane) ed è finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da parte dell'azienda. Nel caso di tirocini in modalità di mobilità interregionale o transnazionale i costi di trasferimento e permanenza del tutor sono a carico del soggetto proponente. Le attività di accompagnamento al tirocinio si sostanziano in visite presso l'azienda ospitante il tirocinio, dovranno concludersi con la verifica degli apprendimenti ex post e prevedere l'assistenza al reporting delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a beneficio di imprese e tirocinanti. Il raccordo costante tra i tutor e il tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili per lo stage e dai report di attività dell'operatore coinvolto. La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a Euro 38 per ora/attività individuale, è la singola ora di servizio erogata al destinatario.

Per gli aspetti regolativi non strettamente definiti nel provvedimento, si dovrà a fare riferimento alla normativa regionale in materia di tirocini<sup>4</sup>.

Le disposizioni vigenti definiscono i limiti numerici dei tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio dai datori di lavoro, liberi professionisti e piccoli imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.

Possono pertanto essere ospitati contemporaneamente tirocini nei seguenti limiti numerici:

---

<sup>4</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1324 del 23 luglio 2013 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013".



Caratteristiche struttura ospitante	Numero tirocinanti
Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5	1 tirocinante 1 tirocinante
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20	Fino ad un massimo di 2 tirocinanti
Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato	Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato

Per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento dei tirocini, i soggetti proponenti sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche tutte le attività che coinvolgono il destinatario nell'ambito del progetto di politica attiva. I costi sostenuti per tali coperture assicurative rientrano nei costi standard.

Esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio ai destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di un'indennità di partecipazione. Il valore orario è pari a 3 Euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 Euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE  $\leq$  20.000 euro<sup>5</sup>. L'indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto dal tirocinio.

I parametri di costo relativi ai viaggi e alle sussistenze riconosciuti per i tirocini in mobilità geografica interregionale e transnazionale sono riportate nella Tabella 1 – UCS per azioni di mobilità Interregionale e nella Tabella 2 – UCS per azioni di mobilità Transnazionale, posta in appendice.

#### Accompagnamento al lavoro

L'azione, centrale e obbligatoria nel progetto di reimpiego al lavoro subordinato, prevede l'affiancamento e il supporto alla persona nella gestione del proprio piano di ricerca attiva del lavoro.

In particolare, nell'ambito dell'azione dovrà essere garantita:

- l'individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario,
- l'incrocio domanda/offerta e l'individuazione dell'azienda per l'inserimento lavorativo;
- la promozione del lavoratore tramite invio della sua candidatura;
- l'assistenza al destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.) e supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale e accompagnare la persona nella prima fase di inserimento in azienda;
- il sostegno al lavoratore nella fase di contatto con l'azienda, nella gestione della candidatura e della eventuale selezione,
- il sostegno del lavoratore neoassunto nell'acquisizione del ruolo e nell'inserimento nella nuova realtà aziendale all'interno di un piano di sviluppo aziendale

L'attività si sostanzia in un intervento di supporto nella ricerca attiva di lavoro e in incontri di facilitazione/assistenza all'inserimento nel nuovo contesto lavorativo.

Per ciascun destinatario delle attività, dovrà essere garantito un livello essenziale di prestazione pari ad almeno n. 3 colloqui di selezione attivati presso imprese interessate all'inserimento lavorativo. Nel caso di assunzione successivamente al primo colloquio viene meno l'obbligo del colloquio successivo. Il Soggetto proponente del progetto dovrà essere in grado di esibire evidenze atte a dimostrare sia che le imprese presso cui sono stati proposti i colloqui fossero interessate ad un'eventuale assunzione sia gli avvenuti colloqui da parte del candidato. Per dimostrare l'interesse dell'azienda, è sufficiente tenere agli atti stampa della

<sup>5</sup> Con riferimento all'annualità precedente all'inizio dell'attività finanziata e secondo quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.



pubblicazione relativa alla ricerca di personale (ad es. pubblicazione su quotidiano e/o su pagina web dell'azienda e/o su pagina web della agenzia incaricata dalla azienda per la selezione), ovvero, in assenza di una vacancy formale, la corrispondenza intercorsa con l'azienda, anche via email. Per dimostrare l'avvenuto colloquio, è sufficiente tenere agli atti le mail di richiesta di colloquio e di conferma dello stesso da parte dell'azienda. Il Soggetto proponente è responsabile della corretta conservazione di tali evidenze che devono essere rese disponibili per le opportune verifiche da parte dei competenti uffici regionali.

I costi per la realizzazione di tale azione sono riconosciuti per il 30% a processo, ovvero per le attività effettivamente realizzate, e per il restante 70% a risultato, ovvero a fronte di un positivo esito occupazionale.

In particolare i costi sono riconosciuti a risultato se in presenza di un rapporto di lavoro subordinato o di somministrazione. Il contratto potrà essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, della durata minima utile al raggiungimento del risultato lavorativo (superiore a 6 mesi). È ammessa la sommatoria di più contratti, riferiti a periodi continuativi, stipulati con la medesima azienda.

I contratti devono prevedere un monte ore minimo di 20 ore settimanali.

L'ente beneficiario dovrà attivare un monitoraggio finalizzato al controllo del contratto/dei contratti in essere attraverso la presa visione del cedolino paga del dipendente che dovrà essere acquisito, dall'ente beneficiario, con cadenza bimestrale fino a compimento del periodo minimo indicato per il raggiungimento del risultato lavorativo nel caso di contratto a tempo determinato. Tale controllo dovrà protrarsi fino a 12 mesi dopo l'assunzione e comunque entro la data di verifica rendicontale, nel caso di contratto a tempo indeterminato. L'ente beneficiario dovrà tempestivamente comunicare alla Regione il mancato ricevimento dei cedolini stessi. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro l'importo è proporzionato alla durata effettiva.

### **Consulenza / coaching / counselling**

Nell'ambito dei progetti di reimpiego volti allo sviluppo di imprenditorialità l'azione prevede incontri individuali o di gruppo per rispondere ad una molteplicità di obiettivi a seconda del contesto in cui si realizza e delle finalità a cui è indirizzata, come ad esempio incontri con personale specializzato per l'individuazione di fonti diversificate di finanziamento per l'avvio dell'impresa, o altre specifiche esigenze legate al progetto specifico di imprenditorialità.

Anche il coaching si configura come un'attività di supporto – individuale o di gruppo – che, partendo dall'unicità dell'individuo, si propone di operare un cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e amplificare le potenzialità di ciascuno per raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali, ecc. E' particolarmente indicato per accompagnare i lavoratori all'assunzione di nuovi ruoli nell'ambito di processi di imprenditorialità e in tutti quei casi in cui è necessario un cambiamento rispetto al ruolo da rivestire in azienda. È quindi una relazione processuale che può essere finalizzata al raggiungimento di diversi obiettivi: accompagnare la persona verso il massimo rendimento attraverso un processo autonomo di apprendimento, migliorare la performance lavorativa per adeguarla alle nuove forme di organizzazione del lavoro, definire nuove linee d'intervento, raccogliere elementi utili a ridisegnare l'organizzazione lavorativa e personale dei destinatari.

Il counselling, infine è una pratica indirizzata alla soluzione di specifici problemi, anche relazionali, sorti in molteplici contesti e finalizzata a gestire crisi, migliorare relazioni, sviluppare risorse, promuovere e sviluppare la consapevolezza personale, lavorare con emozioni e pensieri, percezioni e conflitti interni e/o esterni, prendere decisioni. E' particolarmente indicato per accompagnare i lavoratori nell'ambito dei processi di imprenditorialità e in tutti quei casi in cui è necessario un cambiamento rispetto al ruolo da rivestire in azienda. Attraverso le attività di counselling si potranno, ad esempio, avviare percorsi di accompagnamento alla definizione di un nuovo progetto professionale o un servizio di consulenza di carriera al fine di favorire la ricollocazione in nuovi ruoli del soggetto, ecc.

### **Incontri per piani di sviluppo e reti**



Si tratta di incontri finalizzati a capitalizzare i piani di sviluppo aziendale, mediante la creazione o il consolidamento di reti tra imprese, enti pubblici territoriali, Università, ecc. Nella realizzazione i partecipanti vengono supportati da docenti e tutor.

### **Accompagnamento all'avvio di impresa**

L'azione, centrale e obbligatoria nel progetto di reimpiego che implichi un lavoro autonomo (imprenditorialità), prevede l'affiancamento e il supporto alla persona nella gestione del proprio progetto di avvio di impresa. A tal fine il provvedimento mette a disposizione dei lavoratori una serie di strumenti a sostegno di nuova imprenditorialità sostenendoli nello sviluppo ed accompagnandoli, nello specifico, nell'adattamento al ruolo di imprenditore.

Nel contesto dell'azione di accompagnamento, che sarà guidata da consulenti esperti, le attività che potranno essere svolte possono riguardare:

- l'assistenza alla elaborazione di analisi e studi di fattibilità, finalizzati ad analizzare le possibilità di concretizzare le idee di impresa, tracciando le migliori linee di sviluppo;
- l'analisi e definizione di strategie di promozione, anche attraverso la presa di contatto con strutture territoriali competenti ed il confronto con altre realtà produttive;
- l'accompagnamento al cambiamento di ruolo, anche in relazione alla gestione d'impresa, alla valutazione e gestione del rischio economico, alle strategie di leadership, allo sviluppo dell'innovazione;
- l'accompagnamento per l'accesso al credito e alla finanziabilità, il sostegno nella costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi, supporto alla ricerca di partner tecnologici e produttivi, ecc.), l'elaborazione del *business plan*;
- il sostegno allo start-up di impresa, con interventi finalizzati alla costituzione di nuove realtà imprenditoriali, anche attraverso l'acquisizione di ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale, supporto ricerca partner tecnologici, supporto in materia di proprietà intellettuale.

Si precisa che le attività sopra riportate devono essere svolte prima dell'apertura dell'impresa o della partita Iva.

I costi per la realizzazione di tale azione sono riconosciuti per il 50% a processo, ovvero per le attività effettivamente realizzate, e per il restante 50% a risultato, ovvero se a fronte di un positivo esito di creazione di impresa.

In particolare i costi sono riconosciuti a risultato se in presenza dell'iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o dell'apertura di una Partita IVA coerente con il *business plan*.

### **Altri strumenti adottati**

#### **Mobilità interregionale/transnazionale**

Tale contributo comprende la copertura dei costi legati a viaggio, vitto, alloggio e soggiorno dei destinatari, determinato sulla base di parametri di costo di cui alle Tabelle - Mobilità transnazionale e Mobilità interregionale riportate in Appendice.

Il contributo sostiene, in via forfettaria, sulla base dei parametri stabiliti per ciascuna Regione/Paese estero, i seguenti costi:

- viaggio A/R dalla sede (del soggetto proponente) ubicata in Veneto alla destinazione;
- sussistenza (vitto, alloggio);
- assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di permanenza.

Per la mobilità interregionale, invece (Tabella 1 in appendice) i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 5 giorni e un parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo: pertanto, qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il valore del contributo sarà





riparametrato in funzione dei giorni effettivi. Al contrario, non potranno essere riconosciuti importi aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 6 o 7 giorni.

Con riferimento alle attività di mobilità transnazionale, Tabella 2 in appendice, i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 7 giorni: pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo verrà ricavato frazionando il costo settimanale.

Per i Paesi non ricompresi nella Tabella 2 in Appendice si ritiene necessario integrare lo studio per la determinazione dei costi di mobilità, di cui alla DGR n. 671/2015, con quanto previsto in merito dal programma Jean Monnet<sup>6</sup>, relativo alle attività di informazione e ricerca. Per le spese di viaggio, il Programma Jean Monnet riconosce un importo forfetario, comprensivo di eventuali spese di visto e assicurazione, pari a Euro 600, indipendentemente dalla tratta. Tutti gli importi sono riportati in Tabella 3 dell'Appendice.

### **Incentivo all'assunzione**

Al fine di sostenere l'inserimento/reinserimento al lavoro di lavoratori in fase di espulsione dal mercato del lavoro o di persone disoccupate/inoccupate, consentono l'attivazione dello strumento finanziario dell'incentivo all'assunzione, esclusivamente rivolto a quelle imprese che, a seguito dei percorsi formativi, stipulino un contratto di assunzione a tempo determinato o indeterminato ai destinatari del progetto.

Possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione dei destinatari le imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, ad esclusione del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca, con sede legale e/o almeno una unità operativa/produttiva nella regione Veneto, che assumono destinatari della presente deliberazione.

Per impresa privata si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività artigianale o altre attività economiche a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività di impresa.

Non possono essere beneficiari gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale di cui all'art. .

I datori di lavoro beneficiari devono possedere i requisiti della normativa in vigore, vale a dire essere in regola con:

- l'applicazione del CCNL;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi INPS e INAIL;
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99);
- le normative in materia di lavoro in genere.

I datori di lavoro, inoltre, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non devono aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Accanto ai requisiti per i datori di lavoro, la concessione dell'incentivo, compatibile con la vigente normativa civilistica e fiscale e per un importo non superiore al 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto, è subordinata al verificarsi delle seguenti tre condizioni:

---

<sup>6</sup> I rimborsi forfetari giornalieri per vitto e alloggio relativi a ciascun Paese sono stati determinati sulla base di quelli previsti dal Programma dell'Unione Europea Jean Monnet 2013 aggregando, a livello di continente, il 75% dei costi, che rappresenta la percentuale di finanziamento concessa dal programma sul costo totale dei progetti (escluso viaggio).



1. assunzione, entro la durata del progetto, dei destinatari che abbiano partecipato alle attività previste dall'intervento;
2. assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato (di durata superiore a 6 mesi);
3. assunzione presso imprese diverse da quella di provenienza del destinatario, anche se parte di un gruppo o ad essa collegata.

L'unità di costo standard prevista per l'incentivo all'assunzione è pari a:

- Euro 6.000,00 per destinatario, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, entro la conclusione del progetto;
- Euro 4.000,00, per destinatario, nel caso di assunzione a tempo determinato (di durata superiore a 6 mesi) entro la conclusione del progetto.

L'ente beneficiario dovrà attivare un monitoraggio finalizzato al controllo del contratto in essere attraverso la presa visione del cedolino paga del dipendente che dovrà essere acquisito, dall'ente beneficiario, con cadenza bimestrale fino a 12 mesi dopo l'assunzione e comunque entro la data di verifica rendicontale. L'ente beneficiario dovrà tempestivamente comunicare alla Regione il mancato ricevimento dei cedolini stessi. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro l'importo è proporzionato alla durata effettiva.

## 11. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi, in relazione alla tipologia di percorso che si intende realizzare, di reimpiego.

Il soggetto proponente dei progetti dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. In linea generale dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

A seconda delle azioni che compongono la proposta progettuale, dovranno essere individuate figure professionali di riferimento per l'attività di orientamento, di formazione e di accompagnamento al lavoro o di accompagnamento allo sviluppo di un'iniziativa imprenditoriale.

Il consulente di orientamento deve accompagnare i destinatari nella definizione del proprio progetto di riqualificazione professionale. Per questa figura è sufficiente un'esperienza di almeno 3 anni nell'erogazione/realizzazione di percorsi di orientamento rivolti a lavoratori adulti. Capacità ed esperienza professionale specifiche vengono richieste anche agli esperti coinvolti nelle attività specialistiche quale l'attività formativa, l'accompagnamento al lavoro o allo sviluppo di un progetto imprenditoriale.

Qualora il progetto preveda attività formativa dovranno essere individuati docenti con un'esperienza quinquennale nello specifico ambito di intervento.

Potranno essere inseriti in qualità di docenti anche testimonial aziendali. L'attività di docenza potrà essere svolta anche da parte del personale delle imprese Partner aziendali del progetto, purché tale attività:

- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle prestazioni previste dall'incarico) rientranti nel ruolo ricoperto in azienda.

Nei progetti con attività formativa, il soggetto proponente dovrà garantire la presenza di almeno un tutor didattico/organizzativo per ogni percorso per non meno del 20% del monte ore complessivo previsto di ogni singola edizione/intervento e verificabile dalle firme di presenza sul registro presenze.

Qualora il progetto preveda azioni di tirocinio è necessaria l'individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'inserimento in azienda, in collaborazione costante con il tutor didattico/organizzativo.



Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali, oltre a quelle propriamente organizzative, quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto.

Per le attività di ricerca attiva di lavoro e di accompagnamento al lavoro dovrà essere individuato un Operatore del mercato del lavoro locale accreditato (OMLI)<sup>7</sup> e almeno un referente (direttore/coordinatore di progetto) che avranno il compito di raccordarsi con l'azienda o le aziende disponibili all'assunzione dei destinatari, per assicurare il necessario coordinamento con il progetto e garantire il corretto monitoraggio sugli esiti dell'operazione. Tali figure professionali dovranno avere un'esperienza di almeno 3 anni in analoghe attività e la sostituzione delle stesse in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con figure aventi le medesime caratteristiche.

Infine, dovrà essere individuata almeno una figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione. Tali attività dovranno essere dettagliate nell'apposito campo sin dalla fase di presentazione del progetto.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del progetto.

Di seguito una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull'esperienza minima richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di mobilità per l'inclusione.

<b>Figura professionale</b>	<b>Elenco attività</b>	<b>Esperienza minima richiesta</b>
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di micro-progettazione; interfaccia con Direzione Lavoro	almeno 5 anni in analoghe attività
Docente/formatore	Formazione, project work	almeno 40% del monte ore con docenti con al minimo 5 anni di esperienza
Operatore Mercato del Lavoro locale / Consulente	Orientamento, ricerca attiva di lavoro, accompagnamento al lavoro	da 3 a 5 anni di esperienza nel settore di riferimento
Consulente per l'avvio di impresa	Consulenza / coaching / counselling, incontri per piani di sviluppo e reti / accompagnamento all'avvio di impresa	da 3 a 5 anni di esperienza nel settore di riferimento
Tutor formativo/accompagnatore	Organizzazione delle attività d'aula e di stage; supporto/assistenza ai destinatari nell'acquisizione e sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze; monitoraggio apprendimenti; accompagnamento al tirocinio; relazione costante con i docenti/tutor aziendale/direttore/ coordinatore del progetto	almeno 2 anni in analoghe attività
Responsabile monitoraggio /diffusione	Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale	almeno 2 anni in analoghe attività

<sup>7</sup> Come previsto dall'Allegato A alla Dgr n. 2238/2011 – Tabella A Profilo professionale dell'OMLI.



Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello Europass e debitamente autocertificato dal sottoscrittore ai sensi del Dpr. 445/00, dovrà essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta della Direzione competente. Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale verrà compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci dovrà essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che potranno intervenire nell'ambito degli interventi finanziati:

- *destinatario*: incompatibilità assoluta con altre figure;
- *amministrativo*: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore;
- *docente*: incompatibilità assoluta con altre figure ad eccezione della funzione amministrativa e delle funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- *OMLL*: incompatibilità assoluta con altre figure;
- *consulente avvio di impresa*: incompatibilità assoluta con altre figure;
- *tutor*: incompatibilità assoluta con altre figure ad eccezione della funzione amministrativa;
- *coordinatore/direttore*: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

- in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
- la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- l'incompatibilità è definita per singolo intervento.

## 12. Procedura di attivazione dei progetti

La procedura per la presentazione di candidature di progetto prevede lo svolgimento di una serie di attività che si possono sintetizzare nelle seguenti fasi:

**Fase 1:** analisi del contesto produttivo locale, pubblicizzazione del bando presso le imprese del territorio e raccolta delle espressioni di interesse da parte dell'utenza. Nelle azioni di pubblicizzazione, così pure in tutte le fasi preliminari all'approvazione del progetto, dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile ai potenziali destinatari che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto e che pertanto la realizzazione delle attività è subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione regionale.

**Fase 2:** definizione e firma delle lettere di partenariato necessarie alla presentazione del progetto. Si precisa che le lettere di partenariato devono essere firmate digitalmente e presentate in allegato alla domanda di ammissione.

**Fase 3:** individuazione dei destinatari. Tale fase si realizza in collaborazione con le imprese interessate, con le parti sociali e, se del caso, con il supporto dei servizi per il lavoro pubblici. Tale fase deve produrre in esito l'elenco dei lavoratori potenziali coinvolti da allegare all'Accordo sindacale.

**Fase 4:** accesso tramite l'area riservata all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti e inserimento del progetto per la richiesta di approvazione.

**Fase 5:** predisposizione del percorso personalizzato per ciascun destinatario coinvolto. Tale fase comporta la definizione e perfezionamento delle Proposte di Politica Attiva - PPA, controfirmate dal destinatario e dal



soggetto proponente<sup>8</sup>. La documentazione attestante le attività di questa fase deve essere conservata dal soggetto proponente ed essere disponibile per le verifiche in loco e/o finali realizzate dalla Direzione Lavoro.

Le attività da svolgere con i destinatari, ovvero le due ore di colloquio di orientamento per la sottoscrizione della Proposta di Politica Attiva, saranno riconosciute per ogni destinatario che avrà realizzato almeno il 30% delle attività previste dalla PPA.

Si precisa che alla domanda di ammissione al finanziamento dovrà essere allegata, in formato pdf, la scansione dell'Accordo/i sindacale nonché le lettere di partenariato firmate digitalmente.

### 13. Durata dei progetti

Considerata l'urgenza di fornire delle risposte concrete ai lavoratori messi a rischio dallo stato di crisi aziendale, i progetti a valere sul presente Avviso, dovranno realizzarsi tempestivamente, ovvero nell'arco temporale di dieci mesi dalla data di avvio del progetto stesso.

In ogni caso i progetti a valere sulla presente Direttiva dovranno concludersi, obbligatoriamente, entro il 30 novembre 2018.

### 14. Criteri di premialità

La presente Direttiva, per consentire la messa in campo di interventi urgenti nei confronti di crisi aziendali particolarmente problematiche e per di garantire risposte concrete ed efficaci ai lavoratori a rischio di disoccupazione per crisi aziendale, adotta un sistema di premialità delle proposte che tiene considerazione di due elementi specifici:

- la partecipazione ai tavoli di concertazione delle crisi aziendali, promossi dalla Regione del Veneto per l'attuazione, attraverso accordi o protocolli, di percorsi di politica attiva;
- l'identificazione di una impresa o di più imprese disponibili ad assumere i destinatari degli interventi al termine del percorso di reimpiego.

L'esistenza dei requisiti di premialità deve essere dichiarata nel progetto, nell'ambito della descrizione generale dell'intervento, e deve essere supportata da apposite evidenze<sup>9</sup>.

### 15. Monitoraggio efficacia degli interventi

Considerando le finalità della Direttiva che si sostanziano nella promozione di misure di reimpiego a sostegno di lavoratori a rischio di espulsione, da realizzarsi in partenariato, gli esiti dei progetti finanziati saranno monitorati.

In fase di valutazione ex post degli interventi, la Direzione Lavoro verificherà e misurerà l'efficacia degli interventi attraverso la misurazione di due indicatori: quello di avanzamento e quello di risultato. L'indicatore di avanzamento definisce il numero degli interventi realizzati, ovvero il grado di efficacia interna del progetto. Gli indicatori di risultato misurano il raggiungimento degli obiettivi specifici, cioè misurano l'efficacia esterna dell'azione progettuale.

Nello specifico per il presente avviso sarà considerato:

- con riferimento all'indicatore di avanzamento, il numero di lavoratori coinvolti nell'intervento;
- con riferimento all'indicatore di risultato, la percentuale (%) di reimpiego dei lavoratori al termine dell'intervento.

<sup>8</sup> Il format della Proposta di Politica Attiva (PPA) sarà approvato con successivo Decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Tale documento non va inviato insieme al progetto e sarà conservato dal soggetto proponente ed essere disponibile per le verifiche in loco e/o finali realizzate dall'Amministrazione competente.

<sup>9</sup> La partecipazione ai tavoli di concertazione della crisi aziendale deve essere dichiarata nel progetto e successivamente verificata dall'Amministrazione regionale; la presenza di imprese disponibili ad assumere va dichiarata nel progetto e sostenuta con le apposite lettere di partenariato aziendale.



Si precisa che per la misurazione dell'indicatore di risultato i soggetti proponenti saranno tenuti a monitorare ex-post la situazione socio-lavorativa dei destinatari (follow-up a 6 mesi dalla conclusione delle attività del progetto).

Il requisito di risultato viene raggiunto e convalidato nei seguenti casi:

- re-immissione nell'azienda di provenienza;
- assunzione con contratto a tempo indeterminato, part-time o full-time, o con contratto a tempo determinato, part-time o full-time, di durata superiore a 6 mesi, anche cumulati purché continuativi e presso la stessa azienda, diversa da quella di provenienza;
- avvio di attività lavorativa in proprio.

## 16. Parametri economici relativi alle attività

Nell'ambito della presente Direttiva il valore economico di ogni progetto è direttamente proporzionale al numero di destinatari previsti.

La logica del bando prevede infatti che, in base al principio della personalizzazione degli interventi, le azioni, anche se erogate in modalità collettiva, siano comunque progettate a favore del singolo destinatario.

Ciascun progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, un costo massimo per utente pari a € 6.000,00. Il rispetto di tale importo costituisce requisito di ammissibilità in fase di valutazione del progetto ed elemento di controllo in fase di verifica rendicontale finale, ai fini del riconoscimento dei costi. L'eventuale superamento del suddetto importo per singolo destinatario comporterà la decurtazione dell'importo eccedente.

Si precisa che nel computo del costo massimo per utente sono da escludersi i costi per sostenere la mobilità, le indennità di tirocinio, gli incentivi all'assunzione.

Nell'ambito di una stessa proposta progettuale è consentito prevedere Proposte di Politica Attiva PPA diverse nel peso e nella struttura delle azioni, in base alle effettive esigenze espresse da lavoratori e parti sociali in fase di progettazione dell'intervento.

Ogni progetto può prevedere percorsi di reimpiego per un minimo di 5 destinatari.

Il piano finanziario del progetto sarà quindi costruito in base a:

- numero dei destinatari previsti,
- articolazione delle Proposte di Politica Attiva PPA secondo il fabbisogno individuale e di gruppo,
- valore massimo di risorse per ogni destinatario, pari a Euro 6.000,00.

Nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi, il presente Avviso recepisce e applica Unità di Costo Standard - UCS<sup>10</sup>.

In particolare, per il riconoscimento dei costi relativi ai percorsi di reimpiego si applicano le seguenti Unità di Costo Standard:

- costo standard ora/destinatario per i servizi individuali di informazione, assistenza e orientamento, fascia base, con soggetti aventi almeno 3 anni di esperienza, pari a Euro 38,00 onnicomprensivo;
- costo standard ora/attività/destinatario per i servizi di informazione, assistenza e orientamento di gruppo (2 - 15 partecipanti), fascia base, con soggetti aventi almeno 3 anni di esperienza, pari a Euro 15,00 onnicomprensivo;
- costo standard ora/attività/destinatario per i servizi di formazione di piccolo gruppo (3-5 partecipanti) per utenza occupata, onnicomprensivo, pari a Euro 110,00 ora/attività + Euro 9,00 ora/allievo;
- costo standard ora/attività per i servizi di formazione di gruppo (6-15 partecipanti) per utenza occupata, onnicomprensivo, pari a Euro 164,00;

<sup>10</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2014. Approvazione delle Unità di Costo Standard".



- costo standard ora/attività per i servizi di formazione di gruppo (3-15 partecipanti) per utenza disoccupata, onnicomprensivo, pari a Euro 93,30 ora/attività + Euro 4,10 ora/allievo;
- costo standard per la mobilità interregionale e transnazionale (viaggio e sussistenza);
- costo standard per gli incentivi all'assunzione per le aziende private che assumono i destinatari entro la fine del progetto, pari a Euro 6.000,00 per destinatario, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, e a Euro 4.000,00, per destinatario, nel caso di assunzione a tempo determinato (di durata superiore a 6 mesi).

Il tasso orario applicato indica l'ammontare massimo possibile di assistenza finanziaria per le ore lavorate moltiplicato per unità di costo. Le ore di intervento, siano esse di gruppo o individuali, hanno una durata pari a 60 minuti. Ai fini del riconoscimento dell'unità di costo, tale unità di misura non può essere frazionata.

Nel caso in cui il Soggetto proponente non realizzi il progetto, la Regione del Veneto procederà alla revoca del progetto stesso e al recupero dell'eventuale anticipo/erogazioni intermedie relative al finanziamento.

### 17. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti

L'intervento previsto, ad eccezione del dispositivo "incentivo all'assunzione" per le aziende che assumono i destinatari dei progetti, non rientra nell'ambito delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, in quanto le azioni previste dall'intervento mirano ad aumentare l'occupabilità dei lavoratori, rendendo l'intervento compatibile con gli art. 107 e 108 del Trattato CE sugli aiuti di stato.

L'incentivo all'assunzione costituisce invece aiuto ai sensi del Reg (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il rispetto delle condizioni riferite nel succitato regolamento, in particolare per quanto riguarda i settori ammissibili (art. 1), la non cumulabilità (art. 5), il controllo (art. 6) è considerato elemento necessario al fine del riconoscimento dello stesso incentivo.

Si precisa che la presente Direttiva pone divieto al cumulo di più aiuti per gli stessi costi ammissibili.

### 18. Variazioni progettuali

Nell'ambito della presente Direttiva è consentita la sostituzione dei destinatari successivamente all'avvio del progetto nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo sindacale.

Dopo l'avvio del progetto, in fase di realizzazione, a fronte di successive rinunce da parte dei soggetti coinvolti, sarà possibile presentare una richiesta di sostituzione di partner, la quale sarà oggetto di valutazione da parte di Direzione Lavoro e dovrà pertanto essere autorizzata.

Qualora, durante lo svolgimento o prima dell'avvio del progetto approvato, emergano esigenze che inducano a variare le modalità operative individuate nel progetto stesso, le proposte di modifica devono essere preventivamente sottoposte alla Direzione Lavoro, con l'esplicazione delle motivazioni delle modifiche proposte e degli elementi che ne consentano la valutazione.

### 19. Termine per la presentazione dei progetti

Per favorire la tempestività e la flessibilità degli interventi, per questa tipologia di progetto è prevista la presentazione delle candidature secondo la procedura "a sportello", con valutazione comparativa delle proposte.

Per ogni progetto deve essere presentata una distinta domanda di ammissione al finanziamento con allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Il format della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro.



L'Amministrazione Regionale si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegate alla domanda di ammissione al finanziamento, ai sensi degli articoli 71 e ss del D.P.R. n. 445/00.

Qualora dagli esiti di tali controlli non risulti la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto proponente nelle predette dichiarazioni sostitutive l'Amministrazione Regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, procederà, nel rispetto della L. 241/90, alla decadenza del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/00.

La presentazione delle proposte, ovvero il loro passaggio in "stato confermato" deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza di apertura dello sportello così come indicato nella tabella seguente.

**Tabella 2. Termine per la presentazione, approvazione, gestione dei progetti**

Apertura sportello	Periodo di presentazione		Data di pubblicazione istruttoria	Scadenza avvio progetto	Scadenza termine progetto
	Giorni di apertura	Anno di riferimento			
Unico	1 dicembre – 15 dicembre	2017	19/12/2017	31/01/2018	30/11/2018

Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

La graduatoria dei progetti sarà comunicata esclusivamente attraverso il sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito.

## 20. Modalità di presentazione delle domande

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

1. accesso all'area riservata del portale regionale ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati; nome utente e password saranno assegnati per ciascuna sede accreditata;
2. per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)), successivamente accesso all'applicativo di presentazione on-line dei progetti APPROVO;
3. imputazione dei dati di progetto nel sistema di acquisizione dati on-line;
4. passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo; il passaggio in stato "completato" è irreversibile e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
5. presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della scansione della domanda di ammissione al finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la firma digitale, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, accompagnata da:
  - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
  - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma digitale;
  - moduli di adesione in partnership, firmati digitalmente dal legale rappresentante del partner.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.





Non è prevista la presentazione cartacea del progetto. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5305 – 041/279 5807;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: 041/279 5154 – 041/279 5131.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo [lavoro@regione.veneto.it](mailto:lavoro@regione.veneto.it).

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire, via PEC, al seguente indirizzo: Regione del Veneto - Direzione Lavoro - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia, entro i termini stabiliti dalla Direttiva.

Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere inviate tramite PEC.

La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, [lavoro@pec.regione.veneto.it](mailto:lavoro@pec.regione.veneto.it).

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: “PAL reimpiego 2018”.

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura a sportello.

Il messaggio dovrà contenere un unico allegato, in formato “.PDF”, “.p7m” o simili, afferenti al formato “Portable Document Format”, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi e-mail contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono “ripudiati” dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali “SHA-256” o successivi<sup>12</sup>.

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Per le modalità e termini per l'utilizzo della succitata PEC regionale il soggetto proponente si deve attenere alle disposizioni pubblicate nel sito internet della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)) in tema di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito

---

<sup>12</sup> Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71” e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005.



tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).

Nel caso di assolvimento dell’imposta di bollo a mezzo modello F24 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato “PDF” del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una dichiarazione sostitutiva<sup>13</sup>, ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato. Si precisa che l’assolvimento dell’imposta di bollo non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all’assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia.

## 21. Procedure e criteri di valutazione

I progetti saranno istruiti in ordine all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

### Requisiti di ammissibilità

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di ammissione, modulistica partner, ecc...);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori;
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali espone nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione. Il punteggio massimo conseguibile è pari a punti 54.

### Griglia di valutazione

Parametro 1	FINALITA' DELLA PROPOSTA	Livello	
-------------	--------------------------	---------	--

<sup>13</sup> In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all’Amministrazione regionale a mezzo PEC e all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;</li> <li>- circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc.);</li> <li>- grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di reinserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale;</li> <li>- circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;</li> <li>- accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;</li> </ul> <p><b> Criterio premiante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evidenza di azioni di concertazione, in cui l'Amministrazione regionale si sia impegnata, attraverso accordi o protocolli d'intesa, ad attuare percorsi di politica attiva per i lavoratori coinvolti da crisi aziendale</li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 2	<b>OBIETTIVI PROGETTUALI</b>	<b>Livello</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte;</li> <li>- azioni rivolte a particolari aree in crisi industriale che contribuiscano alla salvaguardia delle posizioni lavorative.</li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	<b>QUALITA' DELLA PROPOSTA</b>	<b>Livello</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento;</li> <li>- Qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.</li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 4	<b>METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE</b>	<b>Livello</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti</li> </ul> </li> <li>- Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare</li> </ul> </li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti



	riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione	Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 5	<b>PARTENARIATO</b>	<b>Livello</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rappresentatività della struttura proponente</li> <li>- Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali</li> <li>- Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso;</li> <li>▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive.</li> </ul> </li> <li>- Quantità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ numero di partner coinvolti</li> </ul> </li> </ul> <p><b> criterio premiante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza, nel partenariato di progetto, di una o più imprese che dichiarino la disponibilità ad assumere i destinatari.</li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 6	<b>GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA</b>	<b>Livello</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno preso parte a un progetto del bando FSE DGR n. 1842/2016 e che hanno ottenuto un inserimento lavorativo..</li> </ul>	0%	0 punti
		1 – 50%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado di partecipazione da parte del Soggetto Proponente: numero di proposte di progetto finanziate con riferimento al bando FSE DGR n. 2288/2017.</li> </ul>	0	0 punti
		1 - 2	1 punto
		3 - >3	2 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).

## 22. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>14</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

## 23. Termine per l'avvio e la conclusione delle operazioni

Le azioni proposte a valere sul presente avviso devono essere immediatamente cantierabili.

I progetti approvati dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento

<sup>14</sup> La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>



salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il termine per la conclusione delle attività è stabilito entro e non oltre il 30 novembre 2018.

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché all'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

#### **24. Indicazione del foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Venezia.

#### **25. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive integrazioni**

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. 241/90 e successive integrazioni è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della Direzione Lavoro

#### **26. Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



## Allegato 1. - UCS per azioni di mobilità interregionale

Regione Italiana (di destinazione)	Parametri settimanali Sussistenza		Costi di viaggio
	1 settimana 5 giorni	4 settimane 20 giorni	
Abruzzo	250	1.000	201,59
Basilicata			258,77
Calabria			303,74
Campania			165,55
Emilia Romagna			63,28
Friuli Ven. Giulia			37,29
Lazio			164,98
Liguria			106,22
Lombardia			68,93
Marche			70,06
Molise			194,13
PA Bolzano			96,05
PA Trento			18,98
Piemonte			102,83
Puglia			164,42
Sardegna			248,13
Sicilia			302,84
Toscana			94,92
Umbria			124,92
Valle d'Aosta			154,75

Per la mobilità interregionale i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 5 giorni e un parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo. Tale importo copre le spese di una settimana. Nel caso di tirocini di durata diversa da 1 o 4 settimane è richiesto di moltiplicare l'importo settimanale per il numero di settimane considerate.



## Allegato 2. - UCS per azioni di mobilità transnazionale

Stato Membro di destinazione	Costo giornaliero in €	Costo 1 Settimana (7 giorni)	Costo 4 Settimane (28 giorni)	Costo 12 settimane (84 giorni)	Costo 24 settimane (168 giorni)	Spese per ogni viaggio in € (fino ad un massimo di due viaggi A/R)
Austria	74	515	1.752	4.284	7.375	532
Belgio	74	515	1.752	4.284	7.375	476
Bulgaria	74	515	1.752	4.284	7.375	336
Cipro	77	538	1.828	4.470	7.695	420
Croazia	58	403	1.371	3.352	5.772	452
Danimarca	86	605	2.056	5.028	8.657	672
Estonia	58	403	1.371	3.352	5.772	420
Finlandia	77	538	1.828	4.470	7.695	588
Francia	80	560	1.904	4.656	8.016	560
Germania	67	470	1.599	3.911	6.733	476
Grecia	70	493	1.676	4.097	7.054	476
Irlanda	80	560	1.904	4.656	8.016	588
Islanda	80	560	1.904	4.656	8.016	476
Lettonia	67	470	1.599	3.911	6.733	420
Liechtenstein	70	493	1.676	4.097	7.054	615
Lituania	58	403	1.371	3.352	5.772	364
Lussemburgo	77	538	1.828	4.470	7.695	476
Malta	67	470	1.599	3.911	6.733	420
Norvegia	70	493	1.676	4.097	7.054	700
Paesi Bassi	83	582	1.980	4.842	8.337	532
Polonia	70	493	1.676	4.097	7.054	448
Portogallo	64	448	1.523	3.725	6.413	448
Regno Unito	90	627	2.132	5.215	8.978	616
Repubblica ceca	74	515	1.752	4.284	7.375	476
Romania	70	493	1.676	4.097	7.054	364
Slovacchia	67	470	1.599	3.911	6.733	420
Slovenia	58	403	1.371	3.352	5.772	448
Spagna	67	470	1.599	3.911	6.733	504
Svezia	83	582	1.980	4.842	8.337	560
Svizzera	70	493	1.676	4.097	7.054	615
Turchia	70	493	1.676	4.097	7.054	392
Ungheria	70	493	1.676	4.097	7.054	448

## Allegato 3. - Parametri mobilità transnazionale – secondo macro-aggregati Programma dell'Unione Europea Jean Monnet 2013

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA e PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – DIREZIONE LAVORO  
 “PAL per il reimpiego - 2018” - Direttiva



2b1f303a



Paese ospitante	Importo (in €) vitto e alloggio a giornata per periodi inferiore al mese			Costo viaggio standard a/r (in €) - Una tantum
	dal 1° al 7° giorno	dall'8° al 14° giorno	dal 15° giorno	
Nord America	168,00	67,20	26,88	600,00
Centro e Sud America	116,00	46,40	18,56	
Africa	125,00	50,00	20,00	
Asia	127,00	50,80	20,32	
Oceania	120,00	48,00	19,20	
Altri paesi europei (non inclusi nella Tabella 2 in Appendice)	142,00	56,80	22,70	

